



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Sport

## Regolamento per l'utilizzazione del campo di atletica di via De Gasperi 16

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Destinazione d'uso del campo di atletica leggera

Art. 3 - Soggetti ammessi a fruire del campo di atletica leggera

Art. 4 - Richiesta per l'utilizzo del campo di atletica leggera

Art. 5 - Tessere di riconoscimento

Art. 6 - Modalità per l'utilizzazione del campo di atletica leggera

a) Uso scolastico

b) Uso associazioni sportive

Art. 7 - Svolgimento di gare e manifestazioni

Art. 8 - Uso di beni e attrezzature. Disciplina dei lanci

Art. 9 - Obblighi e divieti

Art. 10 - Responsabilità derivanti dall'uso dell'impianto

Art. 11 - Norme comportamentali d'uso dell'impianto e dei locali annessi

a) Norme generali

b) Uso della pista

c) Lancio

Art. 12 - Sospensione o interruzione delle attività sportive nell'impianto

Art. 13 - Utilizzazione pubblicitaria dell'impianto

Art. 14 - Sanzioni per la violazione di norme del presente Regolamento

Art. 15 - Norma di rinvio

Art. 16 - Pubblicità delle regole d'uso dell'impianto

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso del campo di atletica leggera di proprietà comunale sito in via De Gasperi 16.

2. L'impianto consta di una pista di atletica in sintetico, spazi per lanci e salti, spogliatoi, servizi igienici, magazzino, centrale elettrica.

### Art. 2 - Destinazione d'uso del campo di atletica leggera

1. Nel campo di atletica possono essere praticate tutte le discipline sportive compatibili con le caratteristiche tecniche e funzionali e la destinazione d'uso dell'impianto sportivo, nel rispetto del presente Regolamento.

2. È consentita prioritariamente la pratica dell'atletica leggera, delle attività podistiche e delle attività ad essa correlate e, in subordine, delle attività di preparazione fisico-atletica di base di altre discipline senza l'uso di attrezzi specifici della propria attività. Queste ultime discipline devono comunque non arrecare nocimento all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità dell'impianto e al regolare svolgimento delle attività sportive cui l'impianto è destinato in via prioritaria.

3. La decisione sulla compatibilità dell'attività da praticare rispetto all'impianto sportivo spetta al Comune di Monselice al momento della richiesta di prenotazione/assegnazione e al gestore durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

### Art. 3 - Soggetti ammessi a fruire del campo di atletica leggera

1. L'uso dell'impianto, comprensivo delle relative attrezzature tecnico/sportive e dei servizi annessi, è destinato alle Scuole di Monselice, per lo svolgimento dei programmi di Atletica leggera e per l'attività dei Gruppi Sportivi Scolastici, alle Società Sportive affiliate alla F.I.D.A.L ed agli Enti Promozione Sportiva convenzionate F.I.D.A.L. o comunque praticanti l'atletica leggera, iscritte all'albo comunale delle



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Sport

associazioni, ed infine alle persone che intendano svolgere, come utenti individuali, discipline rientranti nell'atletica leggera o nel podismo.

## Art. 4 - Richiesta per l'utilizzo del campo di atletica leggera

1. Il campo di atletica leggera è di libero accesso, negli orari e nei giorni stabiliti dal Comune di Monselice ed esposti al pubblico, a tutte le persone qualificabili come utenti individuali o come tesserati delle associazioni sportive ammesse all'uso dell'impianto nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.
2. L'utente che intenda usufruire del campo di atletica leggera, dei locali annessi e delle attrezzature sportive, dovrà ottenere la relativa autorizzazione.
3. La domanda di utilizzo dell'impianto sportivo, redatta sugli appositi moduli, va inoltrata:
  - ⊗ per gli utenti individuali, al gestore, al momento dell'utilizzazione dell'impianto;
  - ⊗ per le scuole, al Comune di Monselice - Servizio Sport, entro il termine stabilito annualmente dal Comune;
  - ⊗ per le associazioni sportive, al Comune di Monselice - Servizio Sport entro il termine stabilito annualmente dal Comune.
4. La domanda per lo svolgimento di gare o manifestazioni deve essere presentata al gestore almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'evento. La domanda deve indicare se l'utilizzo del campo di atletica è richiesto anche per la pratica del lancio del martello, del peso, del disco e del giavellotto; in tal caso, devono essere indicati il tecnico responsabile dei lanci e gli orari di svolgimento.
5. Annualmente, il dirigente responsabile del Servizio Sport individua, sulla base delle domande pervenute, le fasce orarie in cui il campo di atletica leggera è riservato all'uso da parte delle associazioni sportive.

## Art. 5 - Tessere di riconoscimento

1. L'accesso all'impianto di utenti individuali può avvenire dopo il ritiro dell'apposita tessera di riconoscimento che è individuale e nominativa.
2. L'accesso in gruppo all'impianto degli utenti scolastici e degli utenti tesserati con associazioni sportive o altra forma associativa può avvenire dopo il ritiro dell'apposita tessera di riconoscimento di gruppo. Le associazioni sportive presentano, al momento della richiesta di prenotazione, l'elenco dei partecipanti alle loro attività e comunicano al gestore gli eventuali aggiornamenti dell'elenco. Gli individui non inseriti nei suddetti elenchi non possono accedere al campo di atletica.
3. Le tessere di riconoscimento non sono cedibili e devono essere esibite, ove richiesto, al gestore ed ai funzionari comunali.
4. La tessera di riconoscimento ha validità per il periodo di rilascio ma può essere ritirata dal gestore prima della scadenza nel caso in cui il possessore tenga un comportamento contrario alle norme contenute nel presente Regolamento, a leggi o a regolamenti tecnici federali vigenti.

## Art. 6 - Modalità per l'utilizzazione del campo di atletica leggera

### a) Uso scolastico

1. L'utilizzo del campo di atletica leggera in orario scolastico da parte di **studenti delle scuole elementari** non può avvenire senza la presenza costante di un insegnante e di un istruttore. L'utilizzo del campo di atletica leggera da parte di **studenti delle scuole medie inferiori e superiori** non può avvenire senza la presenza costante di un insegnante di educazione fisica. Il ruolo di figura responsabile a livello tecnico dell'attività sportiva praticata è assunto dall'istruttore per gli alunni/e di scuola elementare e dall'insegnante di educazione fisica per gli alunni/e di scuola media inferiore e superiore.

### b) Uso associazioni sportive

2. L'utilizzo del campo di atletica leggera da parte di **tesserati di associazioni sportive** non può avvenire senza la presenza costante di un istruttore di maggiore età che assume il ruolo di figura responsabile a livello tecnico e organizzativo dell'attività sportiva praticata.



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Sport

3. In ogni caso, l'utilizzo del campo di atletica leggera da parte di minori non può avvenire senza l'accompagnamento costante di persona adulta affidataria. Il gestore non svolge alcuna attività di vigilanza dei minori presenti all'interno del campo di atletica leggera ed ha il dovere di allontanare dal campo di atletica leggera i minori non accompagnati da persona adulta affidataria.

4. Le persone autorizzate ad accedere al campo di gioco durante gli allenamenti sono esclusivamente:

- a) utenti singoli muniti di tessera di riconoscimento;
- b) tesserati di associazioni sportive che siano state autorizzate all'uso dell'impianto, purchè muniti di tessera di riconoscimento;
- c) allenatori, istruttori, insegnanti e soggetti affidatari di minori delle persone indicate ai due precedenti punti;
- d) ausiliari del soggetto gestore.

Al campo di gioco non possono accedere spettatori, genitori e persone diverse da quelle sopra elencate. Il gestore ha la facoltà di allontanare dal campo di gioco le persone non autorizzate ad accedervi.

5. Il gestore ha la facoltà di impedire o differire temporaneamente la pratica di singole discipline sportive in ragione del pericolo che dal loro svolgimento possa derivare per:

- ❖ l'incolumità dei praticanti, del pubblico o dei presenti all'interno del campo di atletica leggera;
- ❖ l'integrità dell'attrezzatura sportiva e dell'impianto sportivo.

6. Il prato centrale del campo di atletica leggera è riservato alla pratica delle discipline sportive del lancio del disco, del martello, del peso e del giavellotto. Il gestore ha l'obbligo di allontanare dal prato centrale le persone diverse dai lanciatori e dall'allenatore responsabile dei lanciatori.

7. Le zone del campo di atletica diverse dal prato centrale sono precluse alla pratica delle discipline sportive del lancio del disco, del martello, del peso e del giavellotto; in dette zone è altresì precluso il riscaldamento e l'allenamento dei lanciatori. Il gestore ha l'obbligo di proibire la pratica dei lanci in zone diverse dal prato centrale del campo di atletica.

8. La pratica di discipline motorie diverse dalle discipline sportive dell'atletica leggera può svolgersi anche contemporaneamente alle discipline dell'atletica purchè siano scrupolosamente osservati il divieto di accesso al prato centrale riservato alle discipline dei lanci, il divieto d'uso delle corsie riservate alle prove, alla velocità e agli ostacoli, nonché rispettato l'obbligo di non arrecare pregiudizio all'incolumità propria e altrui.

## Art. 7 - Svolgimento di gare e manifestazioni

1. Il gestore può riservare il campo di atletica leggera allo svolgimento di gare, manifestazioni e tornei da parte di Istituti scolastici, società ed associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive ed agli Enti di Promozione riconosciuti dal CONI. In occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive il gestore potrà sospendere l'uso del campo di atletica alle altre attività autorizzate per permettere l'allestimento e il ripristino dell'impianto.

2. L'utilizzo dell'impianto sportivo può essere autorizzato, previa richiesta scritta da presentare al gestore anche a utenti o gruppi di utenti per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamento. In occasione dello svolgimento di manifestazioni non sportive, sia al mattino che al pomeriggio, il gestore può inibire l'uso dell'impianto per le altre attività autorizzate.

3. Durante la preparazione e l'allestimento delle manifestazioni sportive e di quelle extrasportive, nell'impianto è vietato l'accesso al pubblico. È consentito l'accesso soltanto ai responsabili, agli ausiliari del soggetto organizzatore, nonché agli ausiliari del gestore.

4. L'accesso agli spogliatoi ed al campo di gara durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali. L'organizzatore della manifestazione o della gara ha la facoltà di allontanare dal campo di gara le persone non autorizzate ad accedervi.

5. L'allestimento del campo di gara è competenza dell'organizzatore della gara o della manifestazione con la collaborazione del gestore. Il soggetto organizzatore della gara o della manifestazione cura la verifica



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Sport

della conformità e dell'idoneità delle attrezzature sportive presenti nell'impianto alle regole tecniche federali.

## Art. 8 - Uso di beni e attrezzature.

1. Gli utenti del campo di atletica leggera potranno usufruire, per gli allenamenti, di tutta l'attrezzatura, fissa e mobile, presente presso l'impianto. L'attrezzatura va richiesta al gestore che la consegna agli utenti. L'uso dell'attrezzatura sportiva è svolto sotto la vigilanza e le istruzioni dell'istruttore o dell'allenatore. Gli utenti e i responsabili tecnici sono tenuti a verificare, prima dell'uso, che l'attrezzatura ricevuta dal gestore sia efficiente e in buono stato di manutenzione. Gli utenti e i responsabili sono tenuti a segnalare tempestivamente al gestore eventuali disservizi funzionali/tecnici delle attrezzature che pregiudicano o possano pregiudicare la sicurezza di cose o di persone.
2. Durante le gare e le manifestazioni, l'uso delle attrezzature sportive è svolto sotto la vigilanza degli ufficiali di gara preposti ai sensi delle regole tecniche federali.
3. Il materiale sportivo dovrà essere richiesto al gestore che provvederà a consegnarlo previa sottoscrizione dell'apposito verbale di consegna. Al termine dell'utilizzazione, il materiale sportivo dovrà essere riconsegnato al gestore, il quale provvederà al relativo ritiro e rimessaggio.
4. Il gestore non è responsabile dell'uso e della custodia di attrezzature sportive di proprietà di terzi e da questi introdotte nell'impianto sportivo.

## Art. 9 - Obblighi e divieti

1. È vietato introdurre nell'intero impianto sportivo, incluso le zone riservate agli spettatori, qualsiasi tipo di veicolo (ad eccezione dei mezzi di soccorso, dei mezzi a servizio di persone diversamente abili e dei mezzi di servizio dell'Amministrazione Comunale o del Gestore, necessari alla manutenzione della pista), animali ed attrezzature sportive non compatibili con l'impianto sportivo.
2. Gli accompagnatori ed il pubblico devono trovare posto esclusivamente nella zona riservata al pubblico o comunque all'esterno dell'area destinata all'attività sportiva.
3. L'utenza è tenuta ad osservare le norme di cui alla legge 16 gennaio 2003 n. 3 e al decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6 (disposizioni in materia di divieto di fumo).

## Art. 10 - Responsabilità derivanti dall'uso dell'impianto

1. La struttura e le attrezzature devono essere correttamente utilizzate allo scopo di preservarne l'integrità e la funzionalità. Eventuali danni all'impianto sportivo, agli apparati tecnici e tecnologici ed alle sue attrezzature derivanti da un comportamento scorretto o da incuria dovranno essere tempestivamente comunicati al gestore dell'impianto che provvederà a informare il Servizio Sport del Comune.
2. Il Responsabile Comunale provvederà ad effettuare un sopralluogo alla presenza di un rappresentante della Società, della Scuola o del singolo utente per la quantificazione dei danni, che verranno addebitati a chi li ha provocati.
3. Il risarcimento del danno sarà quantificato nella somma necessaria all'acquisto di un oggetto nuovo di fabbrica, identico a quello danneggiato o al ripristino del bene danneggiato.
4. Del danno rispondono in solido i singoli atleti e fruitori dell'impianto e le società/scuole cui gli stessi appartengono.
5. L'Amministrazione Comunale ed il gestore non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti dell'impianto e ugualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti od a terzi possono comunque derivare durante le attività sportive scolastiche ed extrascolastiche.



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Sport

## Art. 11 - Norme comportamentali d'uso dell'impianto e dei locali annessi

### a) Norme generali

1. I locali annessi al campo di atletica leggera sono adibiti agli usi per i quali sono stati costruiti; non possono pertanto essere adibiti ad usi personali, né diventare deposito di materiale vario, a meno che – a seguito di precisa richiesta in tal senso – il Servizio Sport, di concerto con il gestore, non conceda ad una o più società sportive uno spazio da adibire a magazzino per la stagione di attività.
2. Gli utenti, nell'uso dell'impianto sportivo, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio e sono tenuti a segnalare sempre al gestore atti, fatti ed inconvenienti che possano essere pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del gestore e del Comune di Monselice e della sicurezza di persone o di cose, che si siano verificati prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività nell'impianto.
3. Gli utenti non devono, per nessuna ragione, manipolare o azionare attrezzature, strumenti di comando dell'impianto di riscaldamento e di illuminazione o installare allacciamenti, anche provvisori; per tali necessità è obbligatorio chiedere l'intervento del gestore.
4. Non è consentito lasciare in deposito (se non preventivamente autorizzati in forma scritta dal gestore) né abbandonare nei locali dell'impianto attrezzature, indumenti ed oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine di allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare libero l'impianto, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
5. Nel caso in cui l'attività sportiva praticata contempli lo svolgimento di esercizi fisici con l'ausilio di attrezzatura per la pesistica, per lo stretching o comunque altra attrezzatura idonea all'esercizio fisico individuale l'istruttore dovrà possedere i relativi requisiti tecnico-professionali richiesti dall'ordinamento giuridico statale, dall'ordinamento sportivo ed eventualmente quelli consigliati dal costruttore dell'attrezzatura in uso.
6. Negli orari di apertura al pubblico è possibile svolgere attività di personal training all'interno dell'impianto, solo se l'attività è rivolta a singole persone. Nel caso in cui tale attività sia rivolta ad un gruppo di persone e/o atleti, la stessa dovrà essere espressamente autorizzata dal Servizio Sport, purché rientri nell'ambito delle attività sportive prioritarie della struttura o con la stessa compatibili.
7. Al termine del tempo a disposizione gli atleti devono riportarsi negli spogliatoi e, nel più breve tempo possibile, lasciarli liberi (al massimo, entro trenta minuti dal termine dell'attività).
8. Le scuole e le associazioni sportive, in occasione di allenamenti o manifestazioni agonistiche, dovranno assicurare il regolare impiego degli impianti tecnici, lo spostamento degli attrezzi, la rimozione e la messa in posizione di ostacoli e/o quanto altro a mezzo di proprio personale che sarà autorizzato ad accedere al campo di gara.

### b) Uso della pista

9. Gli utenti devono essere muniti di adeguata tenuta sportiva e di apposite scarpe da atletica ammesse dalle norme tecniche federali, allo scopo di non danneggiare la pista, le pedane, le zone di stacco e le zone di caduta.
10. L'utilizzazione della pista e delle pedane per attività scolastiche, sportive ed agonistiche è consentito solo agli utenti muniti di scarpe da ginnastica o da atletica con chiodi non superiori ai mm. 5, ad eccezione degli atleti che praticano le discipline del salto in alto e del lancio del giavellotto che possono utilizzare scarpe con chiodi della lunghezza di 9 mm.
11. Per i gruppi sportivi scolastici è fatto obbligo di usare le scarpe da atletica specifiche per disciplina. Le scarpette con i chiodi sono consentite solo per le prove controllate, per i Campionati d'Istituto e per i Campionati Interscolastici.
12. È assolutamente vietato accedere alla pista, alle pedane e nei servizi con scarpe infangate.
13. Sulle pedane e sulla pista è vietato apporre segni di riferimento indelebili, con sostanze o oggetti che possano arrecare danno, pena l'obbligo dell'integrale risarcimento dei danni. Per tali segnature ci si può avvalere esclusivamente di strumenti mobili specificatamente idonei a tale scopo che dovranno essere rimossi al termine dell'allenamento.



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Sport

14. La corsa e gli esercizi di riscaldamento dovranno, di regola, essere fatti all'esterno della pista ed in zone tali da non creare rallentamento agli altri atleti e, comunque, mai sul rettilineo principale. E' vietato comunque usare la prima e la seconda corsia per il riscaldamento. Le prove cronometrate oltre i 20 minuti sono consentite solo in condizioni di pista libera.

15. Le partenze e le prove fino ai mt. 100 vanno effettuate sul rettilineo opposto a quello principale. Sia per le gare che per gli allenamenti devono essere usati solo blocchi in dotazione al campo; eventuali blocchi personali sono ammessi solo se con caratteristiche di fissaggio al manto simili a quelli sopraindicati.

16. Al fine di garantire un'usura uniforme della pista, l'Amministrazione Comunale, di concerto con il gestore, può impartire disposizioni che definiscano una rotazione nell'uso delle corsie, per allenamenti o attività scolastica ordinaria.

## Lancio

17. Non sono possibili concomitanze e sovrapposizioni negli orari in cui vengono svolte discipline sportive del lancio del disco, del martello, del peso e del giavellotto che devono comunque essere preventivamente autorizzate dal gestore.

18. Le discipline del lancio del giavellotto, del peso, del disco e del martello, in linea di massima sono calendarizzate e autorizzate in giorni e orari in cui non ci siano altre attività e ad impianto chiuso al pubblico; in caso di contemporaneità con allenamenti di altre discipline dell'atletica leggera, i lanci possono iniziare solo ed unicamente su specifica autorizzazione del tecnico responsabile, in situazione di assenza totale di rischi per gli atleti e le altre persone presenti nell'impianto sportivo.

19. I praticanti le discipline dei lanci devono utilizzare attrezzi conformi ed idonei secondo le regole tecniche federali.

20. La pratica delle discipline sportive del lancio del disco, del martello e del peso, può essere svolta esclusivamente da atleti di società sportive, in presenza di un tecnico federale qualificato all'istruzione/allenamento di queste discipline, nelle pedane circolari e verso i settori di caduta predisposti per ciascuna disciplina. Il lancio degli attrezzi può essere effettuato quando nel settore di caduta non è presente alcuna persona ed avendo cura di assicurare l'incolumità delle persone a qualsiasi titolo presenti nell'impianto sportivo. Dopo ogni lancio, essi devono essere sempre riportati presso la pedana e mai rilanciati.

21. E' vietato attraversare lo spazio erboso all'interno della pista quando sono in azione lanci lunghi ( disco, giavellotto, martello). Avere sempre cura di passare alle spalle delle pedane del getto del peso.

22. I praticanti del lancio del disco e del martello devono esercitare i lanci da una pedana circolare munita di gabbie a pannelli mobili all'apertura, avendo cura di verificare che la posizione e l'angolazione della gabbia sul terreno rispettino il settore di caduta e l'area massima di pericolo consentita rispettivamente per i lanci del disco e del martello dai regolamenti tecnici federali.

## Art. 12 - Sospensione o interruzione delle attività sportive nell'impianto

1. L'utilizzo del campo di atletica leggera può essere sospeso o negato dal gestore nei seguenti casi:

- ❖ per effetto di provvedimenti della Pubblica Autorità;
- ❖ per ragioni di sicurezza e prevenzione incendio;
- ❖ per ragioni di ordine pubblico;
- ❖ in caso di forza maggiore e di cause accidentali,
- ❖ in caso di sciopero;
- ❖ per sopravvenute esigenze di garanzia del regolare svolgimento di campionati o di manifestazioni organizzati da Federazioni sportive e Enti di promozione;
- ❖ per sopravvenute esigenze di regolare svolgimento dell'attività didattica delle Istituzioni scolastiche;
- ❖ per sopravvenute esigenze di regolare svolgimento di particolari manifestazioni;
- ❖ per contingenti condizioni meteo che comportino o consiglino la chiusura dell'impianto per ragioni di sicurezza degli atleti o della struttura;
- ❖ per esigenze tecniche di manutenzione concordate con il Comune di Monselice.



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Sport

In detti casi, il gestore vieta l'accesso agli utenti individuali ed ai tesserati degli utenti associativi.

## Art. 13 - Utilizzazione pubblicitaria dell'impianto

1. L'impianto può essere utilizzato per attività pubblicitarie, negli spazi e con i mezzi predisposti a tale scopo, esclusivamente a seguito di presentazione di apposita richiesta al gestore e del rilascio da parte di quest'ultimo di idonea autorizzazione nella quale saranno altresì indicate tutte le condizioni e le modalità d'uso dell'impianto per le attività pubblicitarie.
2. Tutti gli obblighi di legge e gli oneri connessi all'attività pubblicitaria sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

## Art. 14 – Sanzioni per la violazione di norme del presente Regolamento

1. Il gestore assicura personalmente o a mezzo di delegato il rispetto delle norme contenute nel Regolamento da parte di tutti gli utenti del campo di atletica.
2. Il Comune di Monselice ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive. I funzionari comunali, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso all'impianto e possono controllare ogni aspetto relativo al rispetto del regolamento d'uso dell'impianto.
3. Nel caso di inosservanza delle norme contenute nel regolamento, fermo restando l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni da parte del soggetto inadempiente, il gestore potrà richiamarlo, invitandolo a tenere un comportamento conforme al regolamento.
4. Qualora il comportamento persista, il gestore potrà allontanare il soggetto inadempiente e segnalare il fatto al Responsabile Comunale del Servizio Sport che potrà sospendere l'atleta dall'attività per un periodo compreso fra i 15 giorni e i 3 mesi.
5. In caso di recidiva potrà essere revocata definitivamente l'autorizzazione all'uso del campo.
6. Gli utenti possono indirizzare eventuali reclami e suggerimenti sulla gestione dell'impianto direttamente al Servizio Sport del Comune di Monselice.

## Art. 15 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si intendono richiamate, per quanto applicabili in sede di allenamento, le norme tecniche federali per l'apprestamento del campo di gioco dell'atletica leggera, l'uso del campo e degli attrezzi stabilite dalla FIDAL.

## Art. 16 - Pubblicità delle regole d'uso dell'impianto

1. Il regolamento che disciplina l'utilizzazione del campo di atletica è pubblicato all'interno della sezione sport del sito internet del Comune di Monselice.
2. Copia del regolamento deve essere affissa all'ingresso degli spogliatoi in modo da essere facilmente consultabile dai fruitori dell'impianto.
3. All'ingresso dell'impianto dovrà essere affisso un cartello indicante gli orari di apertura del campo e i principali obblighi/divieti.



# CITTÀ di MONSELICE

Provincia di Padova

Servizio Sport

## Uso delle corsie della pista di atletica

corsia	disciplina	note
1	corsa distanze uguali o superiori a 1.000 metri	Scarpe tecniche
2	corsa distanze comprese fra 400 e 1.000 metri	Scarpe tecniche
3	corsa distanze fino a 400 metri	Scarpe tecniche
4	corsa distanze fino a 400 metri	Scarpe tecniche
5	corsa ad ostacoli	Scarpe tecniche
6	corsa ad ostacoli	Scarpe tecniche

disciplina	corsia	note
corsa 100 metri	1-2-3-4	Scarpe tecniche
corsa 200 metri	1-2-3-4	Scarpe tecniche
corsa 400 metri	1-2-3-4	Scarpe tecniche
corsa 800 metri	2-3	Scarpe tecniche
mezzo fondo 1.500 metri	1-2	Scarpe tecniche
mezzo fondo 3.000 metri siepi	1-2	Scarpe tecniche
fondo 5.000 metri	1-2	Scarpe tecniche
fondo 10.000 metri	1-2	Scarpe tecniche
fondo maratona	3-4	Scarpe tecniche
ostacoli 100 metri femminili	4-5-6	Scarpe tecniche
ostacoli 110 metri maschili	4-5-6	Scarpe tecniche
ostacoli 400 metri	4-5-6	Scarpe tecniche
staffetta 4 x 100	1	Scarpe tecniche
staffetta 4 x 400	1	Scarpe tecniche
marcia 20 km	1	Scarpe tecniche
marcia 50 km	1	Scarpe tecniche

L'Amministrazione Comunale, di concerto con il gestore, può impartire disposizioni che definiscano una rotazione nell'uso delle corsie, per allenamenti o attività scolastica ordinaria.